

NORMATIVA PRIMARIA



Policy

Politica per la gestione delle operazioni  
con Soggetti Collegati

redatto da: *Organizzazione*

verificato da: *ROCA/Controlli/Collegio Sindacale*

approvato da: *Consiglio d'Amministrazione*

## INDICE DEI CONTENUTI

1.	PREMESSA.....	4
1.1.	Modalità di approvazione .....	4
2.	Riferimenti normativi .....	4
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE .....	5
4.	RUOLI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	5
4.1	ORGANI AZIENDALI .....	5
4.2	STRUTTURE COINVOLTE .....	6
4.3	COMITATO OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	7
5.	PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI : INDIVIDUAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO NEL CONTINUO.....	8
5.1	PARTI CORRELATE .....	8
5.2	SOGGETTI CONNESSI .....	9
5.3	DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	9
6.	OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI - PRINCIPI GENERALI ADOTTATI DAL GBI .....	13
6.1	Casi e Facoltà di Esclusione .....	13
6.2	Casi e Facoltà di Esenzione .....	13
6.2.1	Operazioni di importo esiguo.....	14
6.2.2	Operazioni ordinarie .....	14
6.2.3	Operazioni Infragruppo .....	14
6.2.4	Operazioni urgenti .....	15
6.3	Operazioni con Soggetti Collegati .....	15
6.3.1	Operazioni di Maggior Rilevanza.....	16
6.3.2	Operazioni di Minore Rilevanza .....	16
6.3.3	Operazioni di importo esiguo.....	17
7.	LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO .....	17
8.	POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO .....	18
8.1	I processi di controllo.....	19
8.1.1	Verifica limiti di rischio .....	19
8.1.2	Il monitoraggio dei limiti di rischio .....	20
8.2	Superamento dei limiti .....	21
8.3	Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.....	21
9.	PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	22
9.1	VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO .....	22
9.2	ITER DELIBERATIVO .....	23
9.3	FASE ISTRUTTORIA (o PRE-DELIBERATIVA) .....	24
9.4	FASE DELIBERATIVA .....	26
9.5	OPERAZIONI POSTE IN ESSERE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB .....	26
9.6	DELIBERE-QUADRO.....	27

9.7	ULTERIORI PRESIDI.....	27
9.8	ULTERIORI CONFLITTI DI INTERESSE.....	27
10.	FLUSSI INFORMATIVI.....	27
10.1	FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.....	27
10.2	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA CAPOGRUPPO.....	28
11.	APPENDICE - Definizioni.....	29
	LISTA ALLEGATI.....	33
	ALLEGATO 1 - Modello di Rilevazione delle Informazioni degli Esponenti Aziendali.....	34
	ALLEGATO 2 - Criteri per l'individuazione delle OPERAZIONI ORDINARIE.....	35
	ALLEGATO 3 - Livello di propensione al rischio.....	36
	ALLEGATO 4 - Schema esemplificativo ITER DELIBERATIVO.....	37
	ALLEGATO 5 - FLUSSI INTERNI ALLE SOCIETA' (PARERI E TEMPISTICA).....	38
	ALLEGATO 6 - PERIMETRO SOGGETTI COLLEGATI SITUAZIONE RIFERIMENTO A SETTEMBRE 2014.....	41

## 1. PREMESSA

La disciplina delle operazioni con parti correlate<sup>1</sup> contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263 del 2006 (di seguito anche la “Disciplina” o “Disposizioni di Vigilanza”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie:

- il primo presidio è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio<sup>2</sup> nei confronti di tali soggetti;
- il secondo prevede l'adozione di idonee procedure deliberative<sup>3</sup> dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati (di seguito anche OSC);
- infine, vengono dettate specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Tutto ciò premesso, Iccrea Banca (di seguito anche “Istituto”), recependo i principi e gli indirizzi formalizzati nella “Politica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”<sup>4</sup> della Capogruppo, adotta il presente documento che disciplina i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati in osservanza alle prescrizioni normative minimali previste dalla Banca d'Italia.

### 1.1. Modalità di approvazione

La presente Politica è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Operazioni con Soggetti Collegati (cfr. infra) dello stesso Istituto, appositamente individuati in coerenza con quanto disciplinato dalle Disposizioni di Vigilanza.

Il documento, pubblicato sul sito internet dell'Istituto, sarà oggetto di opportune revisioni in occasione di modifiche alla normativa di riferimento ovvero di cambiamenti all'iter procedurale in esso disciplinato.

## 2. Riferimenti normativi

- Banca d'Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, TIT V Cap.5: Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) - “Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie”;

<sup>1</sup> Cfr. Banca d'Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche TIT V Cap.5 Sezione I

<sup>2</sup> Cfr. Banca d'Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche TIT V Cap. 1 Sezione I, par. 3; “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circ. n. 155 del 18/12/1991, Sezione 5).

<sup>3</sup> Cfr. Banca d'Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche TIT V Cap.5 Sezione III

<sup>4</sup> Le Politiche di Capogruppo impartiscono, in coerenza al disposto normativo, direttive ed istruzioni sulle procedure applicabili alle Banche del Gruppo, nonché indicazioni sui presidi da adottare presso le restanti Società del Gruppo.

- Codice Civile art. 2391, che fissa un regime di responsabilità per gli amministratori in materia di conflitto d'interessi, prevedendo obblighi e responsabilità a loro carico;
- Codice Civile art. 2391 bis contenente regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- Art. 136 del d.lgs. 385/1993 (TUB) - Versione aggiornata al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 53 - Modalità per deliberare l'assunzione da parte della banca di obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita con chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la stessa banca;
- Principio contabile internazionale IAS 24 - informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Iccrea Banca, in qualità di banca del GBI, con l'adozione della presente Politica procede al recepimento degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo ed alla definizione di specifici presidi.

La Politica è in vigore dal 31 dicembre 2012 ed è stata aggiornata con il presente documento dalla data attuale .

### 4. RUOLI E RESPONSABILITA' IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Gli indirizzi, la definizione di misure di attuazione, la gestione ed il controllo relativi al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati sono articolati su una pluralità di Organi aziendali ai quali sono attribuite specifiche e coerenti funzioni.

#### 4.1 ORGANI AZIENDALI

Il **Consiglio di Amministrazione** (di seguito anche "CdA"), sulla base degli indirizzi e con il coordinamento della Capogruppo è responsabile della adozione e revisione della presente Politica, nonché degli indirizzi per la loro concreta applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti individuali di rischio dandone comunicazione alla Capogruppo;
- approva gli iter deliberativi ed i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

In conformità a quanto consentito da Banca d'Italia<sup>5</sup> ed in coerenza con i principi e gli indirizzi emanati dalla Capogruppo, l'Istituto ha individuato gli Amministratori che compongono il **Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati** (di seguito anche il "Comitato") all'interno del Comitato Controlli, secondo i criteri descritti nel successivo par. 4.2.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti, nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati, non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'Organo Amministrativo.

Quest'ultimo, peraltro, è sempre chiamato a deliberare<sup>6</sup> sulle eventuali operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati nonché su altre operazioni rientranti nei poteri deliberativi dell'Organo.

Un ruolo rilevante è altresì attribuito al **Collegio Sindacale**, a cui spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri preventivi, motivati e non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali il Comitato abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi. Nel caso in cui anche il parere del Collegio Sindacale fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il perfezionamento dell'operazione secondo le modalità previste al successivo paragrafo 9.4.

Infine, nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati, l'Istituto attribuisce alla UO Segreteria Generale il compito di coordinare la gestione delle operazioni con soggetti collegati nonché di assicurare la completezza delle informazioni fornite al Comitato ai fini dello svolgimento dei relativi adempimenti. Tale struttura, inoltre, ricopre il ruolo di referente nei confronti della Capogruppo.

## 4.2 STRUTTURE COINVOLTE

Le attività inerenti le operazioni con soggetti collegati coinvolgono diverse aree funzionali, per ciascuna delle quali è stata individuata una struttura referente. Di seguito sono evidenziate le principali attività di ciascuna struttura:

- **UO SEGRETERIA GENERALE:** assicura, per quanto di competenza dell'Istituto, la corretta gestione della rilevazione dei soggetti collegati. Assicura il corretto inserimento /

<sup>5</sup> Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, la disciplina prevede che sia individuato un comitato interno al Consiglio di Amministrazione, costituito da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, per le operazioni di minore rilevanza, mentre esclusivamente da amministratori indipendenti per operazioni di maggiore rilevanza. Fermo restando il rispetto dei suddetti criteri di composizione, le Disposizioni consentono di far coincidere tale organismo con il Comitato per il Controllo Interno.

<sup>6</sup> Salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea dei Soci.

- aggiornamento nella anagrafe dei Soggetti collegati limitatamente al perimetro di propria competenza. Cura il reporting periodico verso il CdA, il Comitato ed il CS;
- UO CONTROLLI: verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala eventuali anomalie al Collegio Sindacale, Comitato Soggetti Collegati, e Consiglio di Amministrazione e riferisce periodicamente<sup>7</sup> agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva di Iccrea Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
  - UO RISK MANAGEMENT DI GRUPPO: definisce il livello di propensione al rischio in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario, cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati e controlla la coerenza dell'operatività di Iccrea Banca con il livello di propensione al rischio definito;
  - UO ROCA: individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse. Verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna. Supporta, altresì, le altre U.O. nella corretta interpretazione della normativa in materia di operazioni con soggetti collegati;
  - UO SEGNALAZIONI STATISTICHE: predispone e trasmette le segnalazioni delle attività di rischio verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnalativa prudenziale;
  - UO ORGANIZZAZIONE: assicura, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla omologa struttura della Capogruppo, l'aggiornamento delle presenti politiche per la gestione delle operazioni con soggetti collegati ivi compreso l'iter deliberativo ed i processi organizzativi di identificazione e censimento dei soggetti collegati, di monitoraggio dei limiti prudenziali;
  - UO APPLICAZIONI GESTIONALI E DIREZIONALI: assicura, a livello di Gruppo, il corretto funzionamento del sistema informativo per il censimento dei soggetti e per la costante verifica del rispetto dei limiti prudenziali (consolidati ed individuali). Esegue eventuali richieste di censimento ricevute dalla U.O. Affari Generali di Capogruppo;
  - FUNZIONE PROPONENTE ovvero l'UO responsabile della fase istruttoria: la UO dell'Istituto che si trova a svolgere il ruolo di Funzione Proponente effettua le verifiche dei limiti di rischio e svolge le fasi di istruttoria propedeutiche alla delibera di operazioni con soggetti collegati.

### 4.3 COMITATO OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il Comitato Operazioni con Soggetti Collegati, individuato all'interno del Consiglio di Amministrazione, è costituito dagli Amministratori membri del Comitato Controlli, aventi i requisiti di non esecutività e di indipendenza, come definita dallo Statuto Sociale.

Il presente documento attribuisce al Comitato il compito di presidiare le tematiche relative alle "operazioni con soggetti collegati", nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare ad esso spetta:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità della presente Politica e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della Disciplina;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di "maggiore rilevanza", attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la

<sup>7</sup> Con riferimento a quanto previsto dal piano delle verifiche

- facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- in presenza di operazioni di minore o maggiore rilevanza, l'esame in fase deliberativa delle operazioni con la formulazione di un parere preventivo, motivato e non vincolante in merito all'interesse dell'Istituto al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la formulazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro.

Il Comitato si dota di uno specifico Regolamento atto ad autodisciplinare le modalità di funzionamento.

## 5. PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI : INDIVIDUAZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO NEL CONTINUO

In conformità a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza, le Società appartenenti al GBI fanno riferimento al medesimo perimetro di *soggetti collegati* (di seguito anche "perimetro") determinato da Iccrea Holding per l'intero Gruppo.

Tale perimetro viene individuato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, facendo riferimento:

- alle informazioni in possesso della Capogruppo e/o delle Società del GBI con riferimento alla articolazione delle partecipazioni societarie;
- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere e agli aggiornamenti che sono tenuti ad inviare senza indugio qualora intervengano variazioni rispetto alla precedente dichiarazione;
- all'analisi di operatività specifiche che, pur non essendo formalmente contemplate dalla normativa di Vigilanza, raccomandano l'attivazione di specifici presidi a garanzia dell'imparzialità e dell'oggettività delle decisioni assunte.

La UO Segreteria Generale ha l'onere di individuare e censire le informazioni inerenti i soggetti collegati nella anagrafe della procedura informatica. Tale censimento permette la relativa validazione alla UO Affari Generali della Capogruppo, che assicura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei *soggetti collegati* di Gruppo a disposizione delle Unità Organizzative competenti, tramite la procedura informatica dedicata.

Le informazioni sui *soggetti collegati* dovranno essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, il perimetro dei *soggetti collegati* di Gruppo è articolato in Parti correlate e Soggetti connessi, di seguito descritti.

### 5.1 PARTI CORRELATE

Sono Parti Correlate, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, nonché con le Banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo il cui patrimonio di vigilanza sia superiore al 2% di quello consolidato :

1. **gli Esponenti Aziendali:**
  - Amministratori (esecutivi o meno);
  - Sindaci effettivi;
  - Direttori Generali e Vice Direttori Vicari;

2. i **partecipanti**, intesi come tutti i titolari di partecipazioni la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'art.19 e seguenti del TUB;
3. i **soggetti**, diversi dai partecipanti, **in grado di nominare** da soli uno o più componenti dei Consigli di Amministrazione della Capogruppo, nonché delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo;
4. le **società** sulle quali, la Capogruppo, le Banche o altre società del Gruppo esercitano il **controllo o un'influenza notevole**<sup>8</sup>.

## 5.2 SOGGETTI CONNESSI

Per Soggetti Connessi si intendono:

1. le **società** e le imprese, costituite anche in forma non societaria, **controllate** da una *parte correlata*;
2. i **soggetti** che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. **gli stretti familiari** di una *parte correlata* e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

In conformità con quanto dispone la normativa di Banca d'Italia, nel perimetro dei soggetti collegati di Gruppo sono altresì censiti come stretti familiari di una parte correlata, sebbene non si tratti di soggetti collegati ai fini della Disciplina, anche **gli affini** fino al secondo grado, di cui sono conservate esclusivamente le informazioni per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

Ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla base di opportune valutazioni, la Capogruppo ha deciso di non far rientrare nel suddetto perimetro le BCC/CR in quanto:

- per Statuto di Iccrea Holding<sup>9</sup> non possono essere qualificate come partecipanti;
- non si è a conoscenza né di accordi parasociali né di clausole statutarie che attribuiscono alle BCC socie il diritto di nominare "da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica.

## 5.3 DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Le Società che concorrono nella determinazione del "perimetro dei soggetti collegati di Gruppo" sono:

- a) le Banche;
- b) la altre Società che superino i limiti patrimoniali previsti<sup>10</sup>;
- c) le società esplicitamente individuate dalla Capogruppo<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Per la definizione di "controllo" ed "influenza notevole", si rimanda all'Appendice - "Definizioni"

<sup>9</sup> Cfr . art 4, 2° comma "Ogni socio non può possedere più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società ad eccezione della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A., della Raiffeisen Landesbank Südtirol S.p.A. e delle Federazioni locali."

<sup>10</sup> Patrimonio di Vigilanza Individuale > al 2% del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

Le società del GBI che, per effetto dei requisiti normativi e delle valutazioni della Capogruppo, rientrano nel perimetro di censimento delle anagrafiche sono quindi:

1. Iccrea Holding S.P.A.
2. Iccrea Banca S.P.A.
3. Iccrea Bancalmpresa S.P.A.
4. Banca Sviluppo S.P.A.
5. BCC Factoring S.P.A.
6. BCC Credito Consumo S.P.A.

L'U.O. Affari Generali di Iccrea Holding è responsabile della complessiva coerenza delle informazioni registrate nell'anagrafe dei soggetti collegati. A tal fine individua e censisce:

- a) i partecipanti
- b) le Società e/o le imprese sulle quali le Banche e/o le Società del GBI esercitano controllo e/o influenza notevole e le eventuali Società da queste controllate;
- c) i soggetti, diversi da quelli di cui al punto "a)", in grado di nominare componenti degli organi aziendali

Iccrea Banca individua e censisce, nell'ambito del proprio perimetro societario:

- d) gli esponenti aziendali;
- e) i soggetti connessi;

e sono coordinate, per il rispetto degli adempimenti puntuali e periodici dalla U.O. Affari Generali di Iccrea Holding.

Solo presso le Banche del GBI gli aggiornamenti del perimetro per l'individuazione dei soggetti collegati dovranno essere coordinati con le medesime attività svolte in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB. In tale ambito l'U.O. Affari Generali di Iccrea Holding coordina le omologhe funzioni delle Banche del Gruppo nella raccolta e nell'inserimento delle informazioni relative agli altri esponenti cui si applica il disposto dell'art. 136 TUB.

Ai fini della determinazione ex ante di soggetti qualificabili come "collegati", ICCREA Banca deve rendere noto formalmente alle proprie parti correlate che la normativa impone loro la tempestiva comunicazione di tutti i dati finalizzati all'individuazione preventiva di soggetti e situazioni che possano compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni della Banca nei confronti dei soggetti medesimi o di quelli ad essi connessi.

---

<sup>11</sup> La Capogruppo ha prudenzialmente ritenuto opportuno stabilire regole più stringenti per l'individuazione dei soggetti collegati, inserendo nel perimetro gli esponenti di BCC Factoring ed i relativi soggetti ad essi connessi sebbene la società non rientri nei limiti patrimoniali previsti per gli Intermediari Vigilati. Tale scelta è stata assunta a causa dell'operatività di BCC Factoring che prevede la definizione di operazioni di finanziamento/sconto particolarmente significative, perfezionate anche con garanzia della controllante (Iccrea Bancalmpresa). Esse potrebbero rilevare ai fini della disciplina qualora dovessero coinvolgere società controllate da soggetti connessi agli esponenti (es.: familiari). Conseguentemente il GBI assume che il disposto normativo si applichi in via soggettiva anche all'intermediario vigilato BCC Factoring.

Iccrea Banca deve quindi censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi. A tal fine, la norma prevede che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati.

A tale scopo Iccrea Holding ha dotato il Gruppo di una idonea procedura informatica che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consente di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati prevede per l'Istituto che, la UO Segreteria Generale, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente aziendale, provveda a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "Modello di rilevazione delle informazioni degli Esponenti Aziendali" (allegato 1), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità quali sono i soggetti ad esso connessi<sup>12</sup>.

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare Banca d'Italia 263, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB.

Nell'ambito del modulo di attestazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione delle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, o su cui esercita influenza notevole diretta e/o indiretta per il tramite di società controllate;
- gli stretti familiari<sup>13</sup> e le società/imprese dagli stessi controllate;
- gli affini fino al secondo grado<sup>14</sup>;

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate minimali ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

---

<sup>12</sup> L'indicazione da parte dell'esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo a cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la banca, che, in virtù delle disposizioni a cui è assoggettata, considera l'ottenimento di tali informazioni come necessario e non accessorio nell'ambito del rapporto con l'esponente. Il modulo di attestazione per gli Esponenti Aziendali prevede tra l'altro la dichiarazione degli stretti familiari e affini fino al secondo grado

<sup>13</sup> Ovvero: padre/madre, figlio/figlia, fratello/sorella, nonno/a, nipote (figlio del figlio).

<sup>14</sup> Pur non essendo considerati soggetti collegati, la Società tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. Essi sono: coniuge, figli del coniuge, convivente more uxorio, figlio/a convivente more uxorio.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- Partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, l'UO Segreteria Generale procede al censimento delle informazioni nella già richiamata procedura informatica che consente la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Relativamente alle Persone Giuridiche la UO Segreteria Generale indica se la Società, di cui l'Istituto detiene partecipazioni di controllo dirette o indirette ovvero esercita influenza notevole, è classificabile come "finanziaria" o "non finanziaria"<sup>15</sup>.

L'U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidate della Capogruppo assicura la coerenza con le informazioni già acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche relative al monitoraggio dei limiti verso i grandi gruppi.

Nella definizione dei collegamenti, l'UO Segreteria Generale dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni<sup>16</sup> in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalla procedura e dalla presente Policy.

La Capogruppo mette a disposizione tramite la procedura informatica l'elenco e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati alle Unità Organizzative competenti.

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla Normativa di Vigilanza è assolutamente necessario tenere continuamente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati del GBI.

A tal proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, devono essere comunicate le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio di Amministrazione e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'U.O. Affari Generali della Capogruppo al fine di comunicare l'avvenuto aggiornamento.

Ad ogni modo, con frequenza semestrale, l'U.O. Segreteria Generale provvede a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere nuovamente il modulo di attestazione e provvedendo a censirlo nel sistema informativo di riferimento.

---

<sup>15</sup> Cfr. Circolare 263, Titolo V, Capitolo 5, par.3 "Definizioni".

<sup>16</sup> Ai fini della presente Policy, si considerano le cointestazioni dove almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

## 6. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI - PRINCIPI GENERALI ADOTTATI DAL GBI

Costituiscono operazioni con *soggetti collegati* le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione, di scissione e cessione di ramo d'azienda.

I conflitti di interesse sono rilevati con riferimento alle seguenti diverse tipologie di attività svolte dall'Istituto:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il rilascio di garanzie;
- Raccolta di risparmio in tutte le sue forme (es. emissione obbligazioni o altri titoli di debito, conti correnti, ecc.);
- Servizi di Investimento (es. negoziazione e collocamento di strumenti finanziari);
- Vendita di prodotti e servizi finanziari;
- Acquisti (beni e prestazioni da fornitori e consulenze professionali);
- Gestione aziendale delle Risorse Umane;
- Acquisizione/cessione di partecipazioni e di beni immobili.

Qualora l'operazione da porre in essere veda come controparte della Società un soggetto collegato occorre, sulla base di diversi parametri quali:

- Società (es.: Capogruppo, Banca, non Banca, etc.);
- Operazione (es.: di rischio, ciclo passivo, infragruppo, etc.);
- Controparte;
- Valore dell'operazione;
- ecc.

attivare le necessarie procedure descritte in seguito e opportunamente attribuite ai soggetti tenuti ad attuarle.

### 6.1 Casi e Facoltà di Esclusione

Non si considerano operazioni con soggetti collegati e sono pertanto escluse dall'applicazione delle Disposizioni:

- le operazioni effettuate tra Società del Gruppo quando tra le stesse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato<sup>17</sup>;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Iccrea Holding per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

### 6.2 Casi e Facoltà di Esenzione

In coerenza con quanto disposto dalla vigente disciplina in materia, la Capogruppo, con la propria Policy, ha definito le seguenti condizioni relative alle diverse tipologie di operazioni per le quali è possibile prevedere l'esenzione o deroghe dagli obblighi procedurali standard.

<sup>17</sup> Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Titolo V, Cap. 2, Sez. III, par. 7

Più precisamente, le operazioni di seguito elencate sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) e, ai fini di eventuali interventi correttivi, è sufficiente predisporre dei flussi informativi verso gli Organi societari e/o il Comitato della Capogruppo idonei a consentirne un adeguato monitoraggio.

#### 6.2.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni "esiguo" sono quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non eccede:

- 250.000 euro, in presenza di un patrimonio di vigilanza consolidato inferiore ai 500 milioni di euro;
- il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato, in presenza di un patrimonio di vigilanza consolidato superiore ai 500 milioni di euro.

Data la consistenza patrimoniale del GBI, l'attuale soglia è pari allo 0,05% del patrimonio di vigilanza consolidato, comunicato dall'U.O. Segnalazioni e Bilancio consolidato della Capogruppo in corrispondenza dell'approvazione del rendiconto ICAAP.

L'esenzione non è applicabile in caso di:

- Rapporti continuativi a condizioni non standard;
- Contratti pluriennali rinnovabili tacitamente o senza delibera del CDA.

#### 6.2.2 Operazioni ordinarie

Le operazioni "ordinarie" sono quelle operazioni, di minor rilevanza, concluse con soggetti collegati, che rientrano nell'esercizio ordinario dell'operatività e sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Nell'individuare tali operazioni in fase di istruttoria è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità all'ordinaria attività;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa;
- e) tipologia di controparte.

La Capogruppo, ha individuato i criteri a cui le banche devono far riferimento per identificare gli elementi che comprovino il carattere di ordinarietà (cfr. allegato 2).

#### 6.2.3 Operazioni Infragruppo

La normativa prevede che alle operazioni con o tra le Società del GBI o con Società sottoposte ad influenza notevole, qualora non vi siano significativi interessi di altri *soggetti collegati*, non si applicano le disposizioni procedurali previste, essendo sufficiente predisporre (come per le operazioni ordinarie) un flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Tuttavia la Capogruppo ha inteso non applicare l'esenzione per operatività infragruppo alle operazioni con Società controllate che esercitino attività di impresa non finanziaria e nelle quali l'intero capitale non sia detenuto da società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea.

La Capogruppo ha inoltre stabilito che il criterio in base al quale considerare la sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati è costituito da eventuali partecipazioni dirette o indirette al capitale, diverse da quelle riconducibili al Gruppo, che comportino l'esercizio di influenza notevole pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea

ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole (cfr. Appendice -Definizioni - Influenza notevole).

Sulla base del suddetto criterio ed in relazione agli attuali assetti partecipativi <sup>18</sup>:

1. non sussistono interessi significativi di altri soggetti diversi dalle Società del GBI per:
  - Iccrea Holding;
  - Iccrea Banca;
  - Iccrea BancalImpresa;
  - Banca Sviluppo;
  - BCC Factoring;
  - BCC Lease;
  - BCC Solutions;
  - BCC Beni Immobili;
  
2. sussistono interessi significativi di altri soggetti per:
  - BCC Risparmio e Previdenza;
  - BCC Credito Consumo ;
  - BCC Retail;
  - BCC Sistemi Informatici;
  - BCC Gestione Crediti;
  - Federlus Factoring.

Le operazioni effettuate tra la Capogruppo e le Società o tra le Società stesse di cui al punto 1, non dovranno pertanto essere sottoposte all'esame preventivo del Comitato composto dagli Amministratori Indipendenti.

#### 6.2.4 Operazioni urgenti

La Capogruppo sulla base dell'analisi dell'operatività del Gruppo non ha ritenuto necessario avvalersi della possibilità di ricorrere a tale esenzione.

\* \* \*

## 6.3 Operazioni con Soggetti Collegati

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

- Operazioni di maggior rilevanza
- Operazioni di minor rilevanza
- Operazioni di importo esiguo

---

<sup>18</sup> Per l'elenco aggiornato consultare allegato 4 della policy della Capogruppo al link:  
[http://www.gruppobancarioiccrea.it/gbi/export/galleries/BccSolution/Politica\\_Operazioni\\_Soggetti\\_Collegati20151602.pdf](http://www.gruppobancarioiccrea.it/gbi/export/galleries/BccSolution/Politica_Operazioni_Soggetti_Collegati20151602.pdf).

### 6.3.1 Operazioni di Maggior Rilevanza

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni in cui sia superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- a. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato comunicato dalla Capogruppo.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.
- per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie quali: acquisizione, fusione, scissione e cessione del ramo d'azienda è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

Sono altresì da considerare *operazioni di maggiore rilevanza* le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo

esercizio con la stessa *parte correlata*, o con *soggetti connessi* ad essa, le quali, pur non qualificabili singolarmente come *operazioni di maggiore rilevanza*, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

### 6.3.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Si considerano operazioni di minore rilevanza, le operazioni concluse con parti correlate e soggetti connessi, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo.

### 6.3.3 Operazioni di importo esiguo.

Cfr. descrizione al § 6.2.1.

## 7. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO

Le Disposizioni di Vigilanza fissano dei limiti alle attività di rischio, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. In particolare, i limiti prudenziali rilevano a valere sulle attività di rischio ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della Disciplina Prudenziale sulla concentrazione dei rischi<sup>19</sup>.

I limiti prudenziali sono definiti quale percentuale del patrimonio di vigilanza sia individuale che consolidato e sono applicati all'ammontare delle attività di rischio verso il singolo gruppo di soggetti collegati. Il gruppo di soggetti collegati, costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi, anche su base individuale, viene identificato facendo riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati definito a livello di Gruppo.

Sono escluse dai suddetti limiti, le attività di rischio riferite ad operazioni effettuate tra Società appartenenti al Gruppo Bancario.

Il Gruppo Bancario Iccrea assoggetta l'operatività verso soggetti collegati al rispetto dei limiti prudenziali così come definiti dalla Normativa di Vigilanza, riportati nella tabella che segue.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
<b>Limiti consolidati</b>	5%	<b>Parti correlate non finanziarie</b>		
		5%	7,50%	15%
		<b>Altre parti correlate</b>		
		7,50%	10%	20%
<b>Limite individuale</b>	20%			

<sup>19</sup> Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Nel caso in cui nell'ambito del Gruppo vi siano rapporti con il medesimo soggetto che configuri, nelle diverse Società con cui ha instaurato rapporti, tipologie diverse di parte correlata tali da indurre l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa a livello sia individuale che consolidato. In caso di superamento di tali limiti, si innestano meccanismi rigorosi di rientro (che prevedono peraltro specifica comunicazione alla Banca d'Italia).

Le attività inerenti al controllo dei limiti e al monitoraggio dei relativi assorbimenti sono disciplinate nelle seguenti "Politiche interne in materia di controllo e gestione del rischio" <sup>20</sup>.

## 8. POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO

Nel presente paragrafo sono illustrate le Politiche per l'assunzione, la gestione e per il presidio del rischio coerenti con le linee guida definite dalla Capogruppo con riferimento all'operatività verso soggetti collegati, in coerenza con la complessiva propensione al rischio definita a livello di GBI.

Per *rischio inerente le operazioni con soggetti collegati*, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo e delle Società controllate possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con il piano strategico e le indicazioni del GBI, l'Istituto persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si realizza mediante un'azione di:

- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- osservazione delle esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- monitoraggio in via continuativa del rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa;
- adozione di idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito della presente Politica, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento dell'Istituto nell'assunzione e gestione del rischio.

Come già detto in precedenza, il Gruppo Bancario Iccrea assoggetta l'operatività verso soggetti collegati ai limiti prudenziali così come definiti dalla Normativa di Vigilanza. Il rispetto dei suddetti

---

<sup>20</sup> Le presenti Politiche interne in materia di Controlli, ed ogni successivo aggiornamento, sono comunicate all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile e sono tenute a disposizione per eventuali richieste da parte di Banca d'Italia.

limiti non fa venir meno l'esigenza che l'Istituto proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

Inoltre, la Capogruppo ha definito, conformemente a quanto stabilito dalla stessa Normativa, una propria propensione al rischio connesso all'operatività verso soggetto collegati.

La propensione al rischio è definita dalla Capogruppo, in relazione al Patrimonio di Vigilanza consolidato, quale misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello (cfr. allegato 3) viene definito dalla Capogruppo con delibera del Consiglio di Amministrazione, recepito dall'Istituto e si affianca ai limiti prudenziali previsti dalla normativa.

L'assunzione dei rischi avviene mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. L'Istituto in coerenza con le indicazioni della Capogruppo adotta pertanto coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In aggiunta ai suddetti presidi prudenziali, all'interno dell'Istituto è prevista ogni ragionevole misura per identificare ed attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4), volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico e nella normativa interna della Banca.

## 8.1 I processi di controllo

### 8.1.1 Verifica limiti di rischio

Al momento dell'avvio dell'istruttoria di un'operazione che comporti l'assunzione di un'attività di rischio la Funzione Proponente (ovvero l'UO responsabile della fase istruttoria), con il supporto dell'apposita procedura informatica verifica il rispetto:

- dei limiti prudenziali stabiliti a valere sul singolo gruppo di soggetti collegati;
- del livello di propensione al rischio definito cumulando l'operazione che si intende porre in essere con il totale delle attività di rischio in essere verso la totalità dei soggetti collegati.

In fase istruttoria (cfr. § 9.3) e comunque prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente constata che l'operazione sia stata inserita nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati ovvero la inserisce manualmente.

Nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali, la Funzione proponente deve esimersi dall'esecuzione dell'operazione. Tale calcolo viene svolto mediante l'applicazione di supporto che provvederà a simulare, sulla base delle informazioni inserite, l'impatto dell'operazione proposta sulla posizione di rischio del gruppo di soggetti connessi interessato e a verificare il superamento delle soglie ed il rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato. In mancanza di tutte le informazioni necessarie ad attribuire la corretta ponderazione alle attività di rischio in proposta, la simulazione prenderà in considerazione ipotesi cautelative (ponderazione al 100%, nessuna mitigazione).

#### 8.1.2 Il monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio dell'assorbimento del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti dalle politiche interne è effettuato al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati.

In tale contesto, l'UO Risk Management di Gruppo esercita le seguenti attività:

- supporta il CdA della Capogruppo nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- collabora con le strutture competenti per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica direzionale almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione Iccrea Banca con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative dell'Istituto con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

In particolare, l'UO Risk Management di Gruppo monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti nel presente documento.

La procedura informatica adottata consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di soggetti collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

## 8.2 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite pertanto nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati, nonché della propensione al rischio di Gruppo.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa dell'Istituto uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

La Capogruppo predispone entro 45 giorni dal superamento del limite il piano di rientro, in particolare la UO Risk Management di Gruppo collabora con le strutture competenti nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato OSC ed il Collegio Sindacale dell'Istituto.

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dalla Capogruppo alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

## 8.3 Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e sull'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche alle Funzioni di Conformità /U.O. Rischi Operativi, Compliance e Antiriciclaggio (UO ROCA) e di Internal Audit (UO Controlli).

L'UO ROCA verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, l'UO ROCA, per quanto di propria competenza:

- verifica nel continuo l'esistenza di procedure e di sistemi interni idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione esistente in materia;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;

- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure interne adottate per rimediare ad eventuali carenze.

L'UO ROCA informa l'UO ROCA della Capogruppo sugli esiti delle verifiche effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i controlli di secondo livello posti in essere potranno riguardare la verifica del rispetto di:

- corretta individuazione dei soggetti collegati;
- limiti prudenziali stabiliti per le attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati;
- corretta classificazione delle operazioni con soggetti collegati;
- procedure deliberative da adottare in caso di operazioni con soggetti collegati;
- procedure di reporting.

L'U.O. Controlli valuta nel complesso la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie riscontrate al Comitato OSC, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente<sup>21</sup> agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del GBI e dell'Istituto ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

## 9. PROCEDURE PER IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

### 9.1 VERIFICA SOGGETTO COLLEGATO

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, accedendo all'apposito sistema informativo o mediante i collegamenti automatizzati con le anagrafiche

---

<sup>21</sup> Con riferimento a quanto previsto dal piano delle verifiche

dell'Istituto<sup>22</sup>, se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale, infatti, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

## 9.2 ITER DELIBERATIVO

In seguito alla classificazione dell'operazione, la procedura informatica dedicata attiva in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle "Procedure Deliberative"<sup>23</sup> di seguito rappresentate in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere.

Dopo aver espletato le verifiche di cui al par. 8.1 e quindi nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e il livello di propensione al rischio di Gruppo ovvero non comportino un'attività di rischio, la Funzione proponente:

- a) Verifica se l'operazione rientra nei casi esclusi dall'applicazione delle Disposizioni (cfr. par. 6.1);
- b) verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato coincida con l'Esponente ex art.136;
- c) in caso non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" (non superiori lo 0,05% del PV consolidato<sup>24</sup>) e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura;
- d) in caso non possa essere considerata "esigua", verifica se l'operazione ricada tra quelle classificabili "infragruppo" (cfr. § 6.2.3) e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura;
- e) verifica che l'operazione presenti i requisiti di ordinarietà (cfr. § 6.2.2) ovvero se rientri in una delibera quadro (cfr. par. 9.6) e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura;
- f) nel caso in cui l'operazione non ricada in uno dei casi precedenti, la Funzione proponente constata se l'operazione è di minore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato<sup>25</sup>.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono ammesse solo per la Capogruppo; quest'ultima ha infatti ritenuto opportuno vietare alle altre Società del Gruppo il perfezionamento di operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati ad esclusione delle operazioni di maggiore rilevanza infragruppo e di acquisizione di partecipazioni

In tutti i casi di operazioni di maggiore rilevanza:

<sup>22</sup> Percorso di accesso Polaris/Procedure/Altri Ambiti/SogCol Ricerca Soggetti Collegati.

<sup>23</sup> Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche circ. 263/06 Tit. V, Cap. 5, Sez. III

<sup>24</sup> Cfr. Comunicazione Sezione Operativa di tempo in tempo vigente alla data attuale CSO 30/2014.

<sup>25</sup> Con riferimento a tale casistica si evidenzia come la procedura consideri automaticamente come cumulate le operazioni relative ad un unico soggetto collegato e non permette di derubricare tali operazioni. Pertanto, al raggiungimento della soglia del 5% del patrimonio di vigilanza, ogni operazione successiva nel corso dell'esercizio sarà considerata di maggiore rilevanza.

- ricorre l'obbligo per l'Organo Delegato/soggetto incaricato della conduzione delle trattative di coinvolgere il Comitato OSC-Controlli (ovvero il CdA o l'amministratore indipendente) già dalla fase istruttoria ;
- infragrupo e di acquisizione di partecipazioni poste in essere da una Società del Gruppo, il soggetto incaricato della conduzione dell'istruttoria deve accertarsi che con vi siano interessi significativi di terzi soggetti diversi dalle società del Gruppo (cfr. par. 6.2.3). In caso affermativo l'U.O. responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente la U.O. Segreteria Generale, affinché la stessa si attivi per convocare il Comitato ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

La classificazione dell'operazione viene effettuata automaticamente dalla procedura in funzione dell'importo dell'operazione stessa, ad esclusione delle operazioni ordinarie<sup>26</sup>, per le quali è richiesto un intervento manuale da parte della Funzione Proponente.

Le operazioni classificate come esigue o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo.

Per questa tipologia di operazioni si prescrive il solo obbligo di rendicontazione (verso gli Organi societari e il Comitato OSC-Controlli competenti - Cfr. par. flussi informativi) che presuppone<sup>27</sup> la tempestiva<sup>28</sup>, corretta e completa alimentazione della procedura informatica di cui si è dotato il Gruppo Bancario per la registrazione e monitoraggio dell'operatività con Soggetti Collegati.

Le note della Funzione proponente, i pareri dell'Amministratore Indipendente e nel caso del Collegio Sindacale, l'estratto dell'eventuale delibera positiva dell'organo deliberante sono inseriti nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Di seguito sono rappresentate nel dettaglio le diverse fasi dell'iter deliberativo (cfr. schema in allegato 4).

### 9.3 FASE ISTRUTTORIA (o PRE-DELIBERATIVA)

Ogni qualvolta l'Istituto intenda porre in essere operazioni con *soggetti collegati*, l'UO responsabile della fase istruttoria (cd. funzione proponente), dopo aver individuato che la controparte rientra fra i soggetti identificati nel perimetro, identifica la tipologia di operazione al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la verifica della rilevanza, ordinarietà e tipologia di controparte dell'operazione stessa, accertando peraltro la presenza di eventuali casi di esclusione (cfr. § 6.1) o esenzione (cfr. § 6.2).

L'UO responsabile dell'istruttoria predispone un documento che descrive:

- la natura della correlazione con la controparte;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;

<sup>26</sup> Per le Banche e le Società finanziarie del GBI

<sup>27</sup> Ad esclusione del punto "b" per cui si attiva in via esclusiva e prevalente sugli adempimenti OSC l'iter deliberativo stabilito dall'articolo ex 136 del TUB.

<sup>28</sup> Si precisa che la tempestività del caricamento e la successiva conferma post delibera dell'operazione rappresenta condizione necessaria perché la transazione alimenti la reportistica dedicata.

- le caratteristiche, le modalità e termini dell'operazione;
- le condizioni economiche approvate, nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
- in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse dell'Istituto.

In presenza di operazioni di minore o maggior rilevanza l'UO responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente l'UO Segreteria Generale e le consegna il documento redatto, affinché la stessa si attivi per convocare il Comitato ai fini del rilascio del parere previsto dalla Disciplina.

Il Comitato esamina la documentazione ricevuta dall'UO responsabile dell'istruttoria e rilascia all'organo deliberante un **parere preventivo e motivato non vincolante** sull'interesse dell'Istituto al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Spetta, altresì, al Comitato il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Nell'esame delle operazioni, il Comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando tuttavia gli eventuali limiti di spesa e di budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

La UO che provvede all'istruttoria è inoltre responsabile di fornire al Comitato ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza dello stesso.

Solo in caso di *operazioni di maggiore rilevanza*:

- il Comitato (ovvero alcuni dei suoi componenti appositamente delegati), deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative. Il Comitato ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per l'Istituto;
- qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
  - l'UO responsabile dell'istruttoria rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
  - l'UO Segreteria Generale che assicura il coordinamento e la gestione dell'iter deliberativo delle operazioni trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

Infine, sono sottoposte al parere preventivo del Comitato della Capogruppo oltre alle operazioni con esponenti aziendali della Holding e relativi soggetti connessi, anche tutte le operazioni di maggiore rilevanza di competenza deliberativa dell'Istituto.

In tale fattispecie, il Comitato della Capogruppo formula il proprio parere sull'operazione nel rispetto dei tempi stabiliti dalle procedure adottate dall'Istituto, per consentire all'organo deliberante dell'Istituto di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui il Comitato della Capogruppo abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, anche in situazione di eventuale contrasto col parere del Comitato dell'Istituto, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, al Collegio Sindacale dell'Istituto.

## 9.4 FASE DELIBERATIVA

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Relativamente alle *operazioni di maggiore rilevanza*, la competenza a deliberare è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione<sup>29</sup>. Il parere del Comitato dell'Istituto nonché quello preventivo, motivato e non vincolante del Comitato di Holding per le operazioni di competenza e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione ed allegati alla delibera.

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante il Comitato dell'Istituto e/o il Comitato di Holding per le operazioni di competenza e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono da portare almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le *operazioni di minore rilevanza*, vengono invece deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati dell'Istituto, previo parere non vincolante del Comitato (anche in questo caso, da allegare alla delibera) e previo parere, motivato e non vincolante di Iccrea Holding.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste dalle procedure deliberative sopra illustrate sono applicate alla fase di proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

## 9.5 OPERAZIONI POSTE IN ESSERE ANCHE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB

Nel caso in cui un'operazione posta in essere con soggetti collegati, che siano Esponenti Bancari dell'Istituto o soggetti ad essi connessi, ricada anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le Disposizioni prevedono che per la stessa operazione:

- sia fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa al Comitato sui diversi profili oggetto di delibera (controparte, tipologia, condizioni, convenienza per l'Istituto, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);

<sup>29</sup> Salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

- si attivi in via esclusiva e prevalente sugli adempimenti OSC l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

## 9.6 DELIBERE-QUADRO

Per determinate categorie di operazioni con *soggetti collegati*, è possibile ricorrere a *delibere quadro* e fatto salvo l'obbligo di reportistica periodica non assoggettare quindi, le singole operazioni, all'iter deliberativo previsto dalla presente Politica.

Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo cumulativamente considerato, al fine di individuare la procedura deliberativa (operazioni di maggiore rispetto a minore rilevanza) da adottare;
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

## 9.7 ULTERIORI PRESIDI

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle stesse.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative decisioni da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza con quanto stabilito nei paragrafi precedenti, attivando quindi il relativo iter deliberativo senza però facoltà di ricorrere ad alcuna causa di esclusione, fatta salva quella relativa alle operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole.

## 9.8 ULTERIORI CONFLITTI DI INTERESSE

Nel caso di operazioni che generino conflitti di interesse dei dipendenti inclusi nel «personale più rilevante», come individuato dalle Politiche di remunerazione delle Società del GBI, è previsto che lo stesso personale debba dichiarare la situazione di conflitto, e rinviare la delibera, qualora rientrante nelle sue autonomie al livello gerarchico superiore.

# 10. FLUSSI INFORMATIVI

## 10.1 FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

I flussi informativi destinati agli Organi di amministrazione e controllo dell'Istituto presentano regole di contenuto analoghe a quelle dei flussi previsti dalla Capogruppo.

In particolare, la UO Segreteria Generale predispone verso il Consiglio di Amministrazione:

- a valle della prima riunione del Comitato OSC-Controlli post consolidamento dei dati del trimestre precedente di riferimento, una completa informativa su tutte le operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- una comunicazione tempestiva, successivamente alla delibera, per ogni operazione sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato;
- un elenco delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali il Comitato dell'Istituto, il Comitato di Capogruppo o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi, da presentare almeno annualmente all'Assemblea dei soci;

La UO Segreteria Generale, in deroga al primo punto dell'elenco di cui sopra, per le operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole (cfr. par. 6.2.3) e le operazioni ordinarie (cfr. par. 6.2.2) predispone un'informativa interna al Consiglio di Amministrazione almeno annuale.

Per quanto riguarda l'informativa interna al Comitato OSC-Controlli la UO Segreteria Generale alla prima riunione utile del Comitato post consolidamento dei dati del trimestre precedente di riferimento, sottopone allo stesso il riepilogo di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati deliberate, ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi.

In deroga a quanto subito sopra, è fatta salva la facoltà per la UO Segreteria Generale di predisporre flussi informativi interni al Comitato OSC-Controlli a cadenza almeno annuale per le sole operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole (cfr. par. 6.2.3) e le operazioni ordinarie (cfr. par. 6.2.2).

## 10.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, sono previsti adeguati flussi informativi da parte dell'Istituto sulle operazioni con soggetti collegati.

Nello specifico la UO Segreteria Generale, entro la data di predisposizione del bilancio, da comunicazione all'U.O. Affari Generali di Iccrea Holding della completa alimentazione dello strumento di supporto, al fine di consentire, alla medesima funzione di Capogruppo di produrre, con cadenza annuale, un flusso informativo aggregato per tipologia/forma tecnica di operazione contenente un riepilogo di tutte le operazioni concluse con Soggetti Collegati, ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi, effettuate dall'Istituto nel corso dell'anno.

Le UO Amministrazione di Iccrea Banca delle Società del Gruppo, entro la data di predisposizione del bilancio, danno comunicazione all'U.O. Bilancio e Segnalazioni Consolidate di Iccrea Holding delle attività di rischio individuale al fine di consentire, alla medesima funzione di Capogruppo di produrre, con cadenza periodica, il consolidamento delle operazioni concluse con Soggetti Collegati.

La Capogruppo è altresì informata preventivamente alla delibera in caso di:

- operazioni con soggetti collegati che coinvolgono esponenti aziendali di Iccrea Holding e relativi soggetti connessi;
- operazioni di maggior rilevanza.

La Capogruppo deve essere inoltre informata in merito ad ogni problematica connessa all'applicazione della Disciplina discussa nelle relazioni intercorse fra le banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo con l'Autorità di Vigilanza.

## 11. APPENDICE - Definizioni

**“Parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

**“Parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari<sup>30</sup>. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>31</sup>. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

**“Soggetti connessi”**:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da quest'ultimi.

**“Soggetti collegati”**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

**“Controllo”**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

<sup>30</sup> Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Titolo V, Capitolo 4

<sup>31</sup> Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>32</sup>;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**"Influenza notevole"** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Sezione -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

**"Esponenti aziendali"**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

**"Partecipante"**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

**"Stretti familiari"**, i parenti fino al secondo grado<sup>33</sup> e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

**"Intermediari vigilati"**, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB<sup>34</sup>, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un

<sup>32</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllate, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

<sup>33</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facente parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare quelli di primo grado; in tal caso, ne da notizia alla Banca d'Italia

<sup>34</sup> Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico

patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza del gruppo di appartenenza.

**“Attività di rischio”**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi<sup>35</sup>.

**“Garanzia collettiva”**, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

**“Patrimonio di vigilanza”**, l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi<sup>36</sup>.

**“Amministratore indipendente”**, l’amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario<sup>37</sup>.

**“Operazione con soggetti collegati”**, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

**“Operazione di maggiore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati il cui “indice di rilevanza del controvalore” è superiore alla soglia del 5%. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione, rileva l’ “indice di rilevanza dell’attivo” la cui soglia, anche in questo caso è il 5%. Il valore della soglia, in relazione allo specifico indice che deve essere utilizzato, è calcolato secondo quanto riportato al paragrafo 6.3.

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

**“Operazione di minore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

**“Operazione ordinaria”**, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

<sup>35</sup> Cfr. Banca d’Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché le “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

<sup>36</sup> Cfr. Banca d’Italia - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

<sup>37</sup> In relazione all’obbligo, indicato nella “Nota di chiarimenti” della Banca d’Italia del 19 febbraio 2009 in materia di disposizioni sul governo societario, di indicare in statuto la nozione di indipendenza prescelta, gli intermediari adottano un’unica definizione ai fini della disciplina sulle operazioni con soggetti collegati e di quella sul governo societario

- a) riconducibilità all'ordinaria attività
- b) oggettività delle condizioni;
  
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa;
- e) tipologia di controparte.

“Disposizioni sul governo societario”, le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19 febbraio 2009.

## LISTA ALLEGATI

ALLEGATO 1 “Modello di rilevazione delle informazioni degli Esponenti Aziendali”;

ALLEGATO 2 “Criteri per l’individuazione delle OPERAZIONI ORDINARIE”;

ALLEGATO 3 “Livello di propensione al rischio”;

ALLEGATO 4 “Schema esemplificativo dell’iter deliberativo”;

ALLEGATO 5 “Flussi interni alle Società”;

ALLEGATO 6 “Perimetro soggetti collegati a settembre 2014”.

## **ALLEGATO 1 - Modello di Rilevazione delle Informazioni degli Esponenti Aziendali**

Cfr. modulo di cui al seguente link

[Template Esponenti Soggetti Collegati](#)

## ALLEGATO 2 - Criteri per l'individuazione delle OPERAZIONI ORDINARIE

(Il presente Allegato è tratta dalla "Politica per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati della Capogruppo)

### OPERAZIONI ORDINARIE

L'Autorità di Vigilanza definisce "Ordinaria" l'operazione di minor rilevanza effettuata con soggetti collegati, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per tale tipologia di operazioni ricorre l'esenzione dall'iter deliberativo descritto nel par. 9 a condizione che siano evidenziati nella proposta di delibera gli elementi che comprovino il carattere di ordinarietà, ovvero:

#### a) Riconcucibilità all'ordinaria operatività

L'elemento essenziale per qualificare l'operazione come ordinaria è l'essere riconducibile, avendo riguardo all'attività svolta, ad una forma tecnica rientrante esclusivamente nell'attività *core business* della Banca.

#### b) Oggettività delle condizioni

L'operazione deve presentare:

- un sistema di condizioni (tasso, durata, importo, etc.) individuabile in delibere, circolari tecniche, contratti oppure modelli di *pricing* definiti (es. per la negoziazione di titoli in c/proprio);
- riferimento a tassi e condizioni di mercato o standard facilmente individuabili (es. analoghi a quelli usualmente praticati dal sistema bancario).

#### c) Semplicità dello schema economico-contrattuale

Le operazioni devono essere ricondotte ad uno schema contrattuale standard da cui si evincano tutti gli elementi economici e gli obblighi fra le parti.

#### d) Contenuta rilevanza quantitativa

Il controvalore dell'operazione non deve risultare superiore a quello che normalmente caratterizza operazioni analoghe effettuate con clientela ordinaria.

#### e) Tipologia di controparte

Il soggetto collegato, controparte dell'operazione, deve appartenere alla medesima categoria di soggetti che possono essere controparte della specifica operazione.

### Modalità operative

La Banca al fine di potersi avvalere dell'esenzione per "ordinarietà", individua e sottopone a delibera preventiva del Comitato OSC-Controlli le tipologie di operazioni da far rientrare nella categoria "Ordinaria".

La Funzione proponente che intende avvalersi dell'esenzione dall'iter deliberativo per ordinarietà dell'operazione indica nella proposta di delibera gli elementi che ne comprovano il carattere ordinario e i riferimenti al parere preventivo (positivo) espresso per quella tipologia di operazione dal Comitato OSC-Controlli.

## ALLEGATO 3 - Livello di propensione al rischio


La **propensione al rischio complessiva** è la misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati. Tale grandezza è definita e rivista periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del CRO.

Il livello di propensione al rischio definito è:

- per ciascuna Controllata assoggetta alla presente normativa in misura pari al proprio **Patrimonio di Vigilanza Individuale**
- a livello di Gruppo in misura pari al **Patrimonio di Vigilanza Consolidato**.

Non concorrono alla determinazione di tale limite le operazioni poste in essere tra società del Gruppo Bancario.

## ALLEGATO 4 - Schema esemplificativo ITER DELIBERATIVO



## ALLEGATO 5 - FLUSSI INTERNI ALLE SOCIETA' (PARERI E TEMPISTICA)

### FLUSSI PREDISPOSTI DALL'U.O. SOCIETARIO E PARTECIPAZIONI

TIPO OPERAZIONE	PARERE		PERIODICITA' FLUSSO INFORMATIVO (post delibera)		
	Comitato OSC	Collegio Sindacale	Comitato OSC e Col. Sindacale	CdA	Assemblea Soci
Operazione esigua	NO	NO	Trimestrale	Trimestrale	NO
Operazione ordinaria	NO	NO	Almeno annuale (vedi nota 1)	Almeno annuale (vedi nota 1)	NO
Operazione infragruppo (vedi nota 2)	NO	NO	Almeno annuale (vedi nota 1)	Almeno annuale (vedi nota 1)	NO
Operazione urgente	NO	NO	Trimestrale	Trimestrale	NO
Operazione di minore rilevanza	SI	NO	Trimestrale	Trimestrale	NO
Operazione di maggiore rilevanza infragruppo (vedi nota 3)	SI (vedi nota 4)	NO	Ad evento / Trimestrale	Trimestrale	NO
Operazione di maggiore rilevanza infragruppo deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi del Comitato OSC o CS	SI	SI	Ad evento (vedi nota 5) / Trimestrale	Trimestrale	Annuale (vedi nota 6)
Operazioni diverse da quelle di maggiore rilevanza infragruppo deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi del Comitato OSC	SI	NO	Ad evento (vedi nota 6) / Trimestrale	Trimestrale	Annuale (vedi nota 5)
Operazione posta in essere ai sensi dell'art. 136 TUB (vedi par. 4.3.2 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)	NO	NO	SI	Ad evento	NO

**ALTRI FLUSSI INFORMATIVI PREDISPOSTI DALL'U.O. SOCIETARIO E PARTECIPAZIONI**

DESTINATARIO	EVENTO	PERIODICITA'
U.O. Societario della Società del Gruppo	Superamento del limite patrimoniale del rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza della Società del GBI e quello Consolidato (> 2%)	Ad evento

**ALTRA REPORTISTICA PREDISPOSTA DALL'U.O. RISK MANAGEMENT DI GRUPPO**

L'U.O. Risk Management di Gruppo elabora apposita reportistica almeno semestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società con l'indicazione delle attività di rischio in relazione ai limiti prudenziali individuali.

**FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO**

MITTENTE	DESTINATARIO (vedi nota 7)	TIPO OPERAZIONE / EVENTO	PERIODICITA'
Tutte le società del GBI	Comitato OSC e CdA IH	Operazioni perfezionate nel corso del periodo di riferimento (ivi comprese quelle per le quali siano stati fatti valere criteri di esenzione ovvero di semplificazione degli iter deliberativi). La comunicazione contiene anche l'informazione relativa al rispetto dei limiti alle attività di rischio (individuale e di Gruppo) e patrimoniali (ai fini dell'aggiornamento del Perimetro dei soggetti collegati)	Annuale
	Comitato OSC IH	Operazione con esponente aziendale di Iccrea Holding e relativi soggetti connessi	Ad evento e sempre preventivamente alla delibera della Società
		Operazioni di maggiore rilevanza infragruppo	In occasione della prima riunione utile del Comitato OSC IH
U.O. Affari Generali IH	Comitato OSC-Controlli IH	Superamento del limite patrimoniale del rapporto tra il PdV di una Società del GBI e quello Consolidato (> 2%)	Alla prima riunione utile

## Note

- 1) Si fa salva la facoltà per le singole società del GBI di predisporre flussi informativi a cadenza trimestrale.
- 2) Con o tra società controllate e con società sottoposte ad influenza notevole.
- 3) Iccrea Holding ha ritenuto opportuno vietare il perfezionamento delle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati (*"operazioni in cui sia superata la soglia del 5% del rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza consolidato"*) ad esclusione delle operazioni infragruppo e di acquisizione partecipazioni.
- 4) Iccrea Holding, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento del Gruppo Bancario Iccrea (GBI), ha deciso di avvalersi delle esemplificazioni normative ammesse dalla Disciplina in materia di Soggetti Collegati (crf. Circolare n. 263 di Banca d'Italia, TIT V, Cap.5, Par. 3.7.3) in merito alla possibilità di *"disapplicare in tutto o in parte le regole previste per il compimento di operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a influenze notevole"*. Per tale fattispecie, in caso di operazioni infragruppo tra la Capogruppo e le Società del Gruppo o tra le Società stesse per cui:
  - non sussistono interessi significativi di altri soggetti diversi dalle Società del GBI, la società del Gruppo si limiterà:
    - a darne mera informativa al proprio Comitato OSC-Controlli in occasione della sua prima riunione utile. Il Comitato non è qui chiamato a rilasciare un parere di merito sull'operazione ma è fatta salva la sua facoltà di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati di condurre le trattative e/o l'istruttoria, nonché di esprimere *ex post* un eventuale parere negativo o condizionato a rilievi;
    - a richiamare nel testo di delibera del CdA la scelta assunta da Iccrea Holding in merito alla volontà di avvalersi dell'esemplificazione di cui sopra.
  - sussistono interessi significativi di altri soggetti diversi dalle Società del GBI, la società del Gruppo dovrà:
    - coinvolgere il proprio Comitato OSC-Controlli nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni. Il Comitato è qui chiamato a rilasciare un parere di merito sull'operazione;
    - darne mera informativa al Comitato OSC-Controlli della Capogruppo in occasione della sua prima riunione utile.
- 5) Le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato a rilievi sono singolarmente comunicate al Comitato qualora deliberate (crf. Circolare n. 263 di Banca d'Italia, TIT V, Cap.5, Par. 3.7.2, lett. e).
- 6) Solo se operazioni deliberate sulle quali il Comitato OSC-Controlli o il Collegio Sindacale hanno reso parere negativo o formulato rilievi.
- 7) Per il tramite della U.O. Affari Societari di Iccrea Holding.

## ALLEGATO 6 - PERIMETRO SOGGETTI COLLEGATI SITUAZIONE RIFERIMENTO A SETTEMBRE 2014

TOTALE SOGGETTI COLLEGATI<sup>38</sup> (Parti Correlate + Soggetti Connessi): 680

### Parte Correlata

Soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo, con la società finanziaria capogruppo:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

#### "PARTE CORRELATA"

- Iccrea Holding (capogruppo)
  - Iccrea Banca (Banca)
  - Iccrea BancalImpresa (Banca)
  - Banca Sviluppo (Banca)
  - BCC CreCo (intermediario vigilato PdV >2%)
  - BCC Factoring (volontaria)
- 1) Gli esponenti delle 6 società sopra riportate: 81
  - 2) N/A (riferito a soggetti che esercitano il controllo sulle Banche) -
  - 3) AGOS (con riferimento a BCC CreCo): 1
  - 4) Le altre società del Gruppo e le altre partecipazioni detenute (es BCC Lease, BCC R&P, BCC SI, BCC GeCre, BCC SLT, BCC Retail, Car Server (tramite IBI), M-Facility (tramite IB) etc): 18

*Sub-Totale:* 106

<sup>38</sup> Aggiornamento reperibile al link:

[http://www.gruppobancarioiccrea.it/gbi/export/galleries/BccSolution/Politica\\_Operazioni\\_Soggetti\\_Collegati20151602.pdf](http://www.gruppobancarioiccrea.it/gbi/export/galleries/BccSolution/Politica_Operazioni_Soggetti_Collegati20151602.pdf)

**“Soggetti connessi ”**

1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. Gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

**“SOGGETTI CONNESSI”:**

1. Società o impresa controllata da esponenti 27 e da Agos -
2. I soggetti che controllano AGOS: Credit Agricole e Banco Popolare + loro controllate (principalmente Società bancarie / finanziarie francesi e anche alcune banche italiane quali Banca popolare Friuladria, Cassa di risparmio della Spezia, Cassa risp. di Parma e Piacenza, Banca Italease, Aletti&c banca etc.): **74**
3. Stretti familiari di esponenti e imprese da questi controllate: **473**

**Sub-Totale: 574**

<b>RIEPILOGO SOGGETTI COLLEGATI PER TIPOLOGIA</b>		
GBI e società controllate	24	4%
Esponenti, stretti familiari e società da questi controllate	581	85%
Agos, Credit Agricole, Banco Popolare e rispettive "galassie"	75	11%
<b>Totale Soggetti Collegati</b>	<b>680</b>	